

**VERBALE DI INCONTRO TRA OO.SS. FP CGIL – CISL FP – UIL FPL DELL'AREA DEL COMPARTO SANITA' E DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA**

*Il giorno 1 febbraio 2011, a seguito della richiesta di confronto trasmessa in data 15/12/2010, il Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia – Romagna e le Segreterie regionali delle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL del personale del comparto della Sanità si sono incontrati presso la sede della Direzione Generale sopra citata.*

*Ad esito di tale incontro le parti, in relazione alle tematiche di seguito trattate, congiuntamente verbalizzano quanto segue.*

Le Parti ritengono necessario ed opportuno fornire alle Aziende ed Enti del SSR chiarimenti in merito ad alcune tematiche riguardanti la disciplina del lavoro nel comparto sanità, al fine di garantire l'applicazione uniforme degli istituti di seguito elencati:

**1. ANTICIPAZIONE DI QUOTE DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA.**

Le innovazioni normative (in particolare D.lgs. 150/09 e D.L. 78/10, convertito in L. 122/10) intervenute in materia di valutazione del personale e corresponsione del trattamento economico incentivante connesso, non introducono un divieto di erogazione per anticipazione in stati d'avanzamento (di norma mensilizzata) di quote stipendiali relative alla produttività collettiva.

Il principio che si evince in materia di sistemi di valutazione e di sistemi premianti prefigura semmai un generale divieto di corresponsione di incentivi premiali in assenza di idonee forme di fissazione degli obiettivi e di verifica del raggiungimento degli stessi; principio che si ritiene già peraltro ampiamente enunciato dall'ordinamento normativo e contrattuale precedente alla entrata in vigore del D.lgs. 150/09 e del D.L. 78/10.

L'indicazione operativa che la Regione rivolge alle aziende ed enti del SSR è pertanto nel senso di porre particolare attenzione e, se necessario, perfezionare gli strumenti e l'attività dei soggetti preposti alla verifica sugli stati di avanzamento sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e di darne adeguata pubblicità (ad es., mediante la diffusione periodica degli esiti del controllo di gestione sull'andamento del processo di budget), quale elemento connesso all'erogazione di somme finalizzate al raggiungimento di obiettivi di produttività collettiva.

Nuove modalità di corresponsione della produttività collettiva, ivi compresa la quantificazione di ulteriori risorse disponibili, saranno oggetto di indirizzo regionale, previo confronto fra le Parti.




**2. EFFICACIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI AZIENDALI**

L'art. 65 del D.Lgs. 150/09 prescrive l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti; per quanto riguarda le Regioni e il SSN, si prevede che entro il 31.12.2011 le parti adeguino i CCIA vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 150/09.

Dal 31.12.2012 i CCIA che risultino non conformi al citato art. 65 perdono la loro efficacia e non sono ulteriormente applicabili.

E' pertanto confermata la vigenza dei CCIA in essere, ferme restando le condizioni e i presupposti di legge sopra esposti.

01/02/2011

  
CISL-FP  
Fiorini

### 3. RELAZIONI SINDACALI

L'attuale quadro di riferimento normativo in cui si amplia la sfera dei poteri della parte datoriale pubblica - specie in materia di organizzazione - non comporta un'automatica e generalizzata cancellazione delle forme di confronto e di negoziazione con le organizzazioni sindacali.


A tale riguardo, a fronte della volontà delle Parti di mantenere in essere un ampio e qualificato sistema di relazioni sindacali sulle tematiche relative ai rapporti di lavoro, la Regione dà indicazione alle direzioni aziendali affinché venga mantenuto lo strumento della concertazione nelle decisioni relative all'organizzazione del lavoro e affinché non ci si avvalga di potestà unilaterali datoriali per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse relative al trattamento economico accessorio.

### 4. APPLICAZIONE D.L. 78/2010

Per quanto concerne l'applicazione delle misure contenute nel D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, che interessano le Aziende ed Enti del SSR e che non siano già state oggetto di specifici interventi (ad es., utilizzo del mezzo proprio), la Regione Emilia-Romagna emanate linee di indirizzo sulla base ed i seguito al provvedimento - attualmente in fase di definizione - che sarà adottato in materia dalla Conferenza delle Regioni.

La Regione svolgerà un'adeguata informazione e preventivo confronto con le organizzazioni sindacali sulle citate linee di indirizzo.

*Per la Regione Emilia-Romagna*  
(Dott. Lorenzo Broccoli)




*Per le OO.SS.*

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL



Bologna, 1 febbraio 2011